

SOSPENSIONE dei termini nei procedimenti amministrativi e PROROGA della validità degli atti in scadenza

ai sensi dell'art. 103 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

L'articolo 103 del D.L. 18/2020 ha stabilito una **sospensione** dei termini dei procedimenti amministrativi ed una **proroga della validità** degli atti e dei provvedimenti abilitativi in scadenza, specificando espressamente i casi di esclusione (commi 3, 4, 5 e 6).

Con riferimento ai procedimenti urbanistici ed edilizi previsti dalla legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1 (*Testo Unico del governo del territorio e materie correlate*), si precisa quanto segue:

- 1) **Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in itinere alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data, fino al 03 maggio 2020** (articolo 103, comma 1 del d.l. 18/2020).

La sospensione opera per tutti i termini (termini "ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio"), previsti nei procedimenti amministrativi relativi:

- alla **pianificazione territoriale e urbanistica**
- ai **piani e programmi di settore e accordi di programma**
- **all'attività edilizia**
- **alla gestione dei vincoli territoriali** (paesaggistici, ambientali, ecc.).

Pertanto, **per effetto di questo periodo di sospensione**, i termini dei procedimenti amministrativi ricominceranno a **decorrere dal 04 maggio 2020**, con le seguenti precisazioni:

- per i procedimenti **già pendenti** alla data del 23 febbraio 2020 il nuovo termine dovrà essere calcolato tenendo conto del periodo già trascorso a partire dalla data di avvio del procedimento e fino al 22 febbraio 2020 compreso, e ricomincerà a decorrere per il periodo residuo dal **04 maggio 2020** compreso;
- per i procedimenti **avviati tra il 23 febbraio e il 15 aprile** i termini cominceranno a decorrere per intero a partire dal **04 maggio 2020** compreso.

- 2) **Sospensione dei termini per ipotesi di silenzio assenso e per ogni altra ipotesi di silenzio significativo della pubblica amministrazione** (articolo 103, comma 1 del d.l. 18/2020).

- 3) **Proroga della validità di atti e provvedimenti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 03 maggio 2020** (articolo 103, comma 2 del d.l. 18/2020).

La proroga fino al 15 giugno riguarda la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, **aventi scadenza tra il 31 gennaio e il 03 maggio 2020**. Pertanto, la disposizione ha efficacia sia per gli atti già scaduti dal 31 gennaio al 17 marzo 2020 (data di efficacia del decreto 18/2020) che tornano ad avere efficacia fino al 15 giugno 2020, sia per quelli con scadenza dal 17 marzo al 15 aprile 2020, la cui validità è prorogata al 15 giugno 2020.

A titolo esemplificativo si ritiene che la proroga sia applicabile a:

- i **certificati di destinazione urbanistica**;

- i **permessi di costruire, la SCIA e la CILA** (con riferimento ai termini di inizio e di conclusione dei lavori);
- **le convenzioni urbanistiche**;
- **le autorizzazioni sismiche e gli atti autorizzativi**, comunque denominati, rilasciati nell'ambito della gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali, ecc.

Tutto quanto sopra indicato in riferimento alla data del 03 maggio 2020 si potrà ritenere valido in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali che vadano a rideterminare la predetta scadenza, riferendolo alla nuova scadenza.